



UILA UIL RAVENNA  
Via Le Corbusier, 29  
48100 Ravenna - Tel .0544/292245 - 0544/292246

## CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE (rinnovo del 21 luglio 2007)

### Capitolo I

RELAZIONI INDUSTRIALI  
PARTE I

<b>Premessa</b>	E' stato riformulato un nuovo testo che, sulla base di quanto richiesto in piattaforma, tende a rendere le relazioni industriali più partecipate al fine di regolare diritti e doveri reciproci per lo sviluppo del settore.
<b>Art. 1</b> Comitato di indirizzo	E' stato costituito il "Comitato di indirizzo" con funzioni di indirizzo politico-strategico in materia di concertazione delle politiche di settore, di monitoraggio e regolazione del sistema contrattuale e di programmazione delle iniziative nel settore. Il Comitato di indirizzo, composto dai Segretari Generali Fai, Flai e Uila e dai Presidenti delle Associazioni industriali stipulanti, si riunisce almeno due volte l'anno.
<b>Art. 1 bis</b> Osservatorio nazionale di settore	E' stato modificato il testo precedente, tenendo conto dell'istituzione del Comitato di Indirizzo e togliendo tutta la parte riguardante la formazione professionale che è stata trasferita nell'art. 1 quater relativo alla costituzione della OBA. L'Osservatorio di settore prevede articolazioni regionali e provinciali.
<b>Art. 1 ter</b> Pari opportunità	E' stato introdotto un articolo contrattuale sulle "Pari Opportunità" per facilitare e promuovere miglioramenti professionali e qualità del lavoro femminile, anche tramite specifici interventi formativi.
<b>Art. 1 quater</b> Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione nell'Industria Alimentare (OBA)	E' prevista la costituzione dell'O.B.A., l'organismo bilaterale per la formazione nel settore alimentare, con il compito di interfacciarsi con gli enti e le istituzioni preposte alla formazione. E' previsto un impegno prioritario sul versante della sicurezza e della crescita della "cultura della formazione".
<b>Art. 7</b> Rappresentanza Sindacale Uniraria	E' stato ribadito che la RSU è l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale, fermo restando quanto previsto per le Organizzazioni sindacali stipulanti il contratto.
<b>Art. 8</b> Assemblea	Il nuovo testo prevede che le assemblee saranno tenute, di norma, all'interno delle unità produttive.
<b>Art. 40 ter</b> Congedi parentali, per malattia del figlio, formativi, per gravi motivi familiari	E' stata aggiunta la possibilità per il <b>lavoratore padre</b> di usufruire di <b>n. 1 giorno di permesso retribuito</b> in occasione della nascita di un figlio. Aumenta <b>dall'1% al 2%</b> il numero di lavoratori che potranno <b>assentarsi contemporaneamente</b> per il diritto allo studio.
<b>Art. 46</b> Tutela delle lavoratrici madri	<b>Si ha diritto all'anticipo del TFR</b> , nel caso di utilizzo dell'intero periodo di <b>astensione facoltativa dopo il congedo obbligatorio</b> , anche nei casi di adozione internazionale. Per introdurre questa novità è stato modificato l'art. 73, relativo al trattamento di fine rapporto.

### Capitolo III

ISTITUTI DI CARATTERE  
SINDACALE

### Capitolo VIII

INTERRUZIONE E  
SOSPENSIONE DEL LAVORO  
DIRITTI E TUTELE

**Capitolo VII**  
ORARIO DI LAVORO,  
RIPOS E FESTIVITA'

**Capitolo VIII**  
INTERRUZIONE E  
SOSPENSIONE DEL LAVORO  
DIRITTI E TUTELE

**Capitolo IV**  
COSTITUZIONE DEL  
RAPPORTO DI LAVORO,  
MERCATO DEL LAVORO

**Capitolo VI**  
CLASSIFICAZIONE  
DEI LAVORATORI

**Capitolo X**  
AMBIENTE DI LAVORO,  
IGIENE E SICUREZZA  
DEL LAVORO

**Capitolo II**  
ASSETTI CONTRATTUALI

**Capitolo VII**  
ORARIO DI LAVORO,  
RIPOS E FESTIVITA'

**Capitolo IV**  
COSTITUZIONE DEL  
RAPPORTO DI LAVORO,  
MERCATO DEL LAVORO

**Capitolo VII**  
ORARIO DI LAVORO,  
RIPOS E FESTIVITA'

**Capitolo V**  
DISPOSIZIONI PER  
PARTICOLARI CATEGORIE  
DI LAVORATORI

<p><b>Art. 47</b> Malattia e Infortunio non sul lavoro</p>	<p>Nel caso di <b>patologie gravi</b> che richiedano terapie salvavita, i giorni di assenza dal lavoro per sottoporsi a tali terapie sono considerati permessi ai sensi dell'art. 40, cioè <b>sono esclusi dal calcolo del periodo di comperto</b>.</p>
<p><b>Art. 31 - comma 7</b> Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni, maggiorazioni</p>	<p>Il periodo di <b>esenzione dal lavoro notturno</b> è prolungato di ulteriori 6 mesi continuativi, a partire dal compimento dei tre anni di vita del proprio figlio.</p>
<p><b>Art. 40 ter - comma 2 - lett. B</b> Congedi parentali, per malattia del figlio, formativi, per gravi motivi familiari</p>	<p>Nel caso di malattia di figli compresi tra i 3 e gli 8 anni, i permessi già previsti, sono fruibili da entrambi i genitori anche in modo frazionato in <b>gruppi di 4 ore giornaliere</b>, compatibilmente con le esigenze organizzative.</p>
<p><b>Art. 20</b> Part-time</p>	<p>Per l'<b>accudimento dei figli</b>, al rientro dai periodi di astensione obbligatorio o di congedo parentale fino ai tre anni di vita del bambino, è possibile chiedere il <b>part-time e ritornare a tempo pieno</b> su richiesta della lavoratrice.</p> <p>Per i lavoratori affetti da <b>gravi malattie</b> è possibile chiedere il <b>part-time e ritornare a tempo pieno</b> su richiesta.</p>
<p><b>Art. 26</b> Classificazione dei lavoratori</p>	<p>Sono state introdotte modifiche tendenti a favorire lo sviluppo professionale in presenza di <b>attività polivalenti e polifunzionali</b>. A livello aziendale potranno essere definiti percorsi per il raggiungimento di <b>nuovi inquadramenti</b>.</p>
<p><b>Art. 62</b> Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro</p>	<p>E' previsto un rafforzamento della formazione <b>degli RLS</b>, anche tramite l'OBA. E' stata definita la <b>documentazione</b> da fornire agli RLS per la sicurezza e del loro impegno per tutelare la riservatezza dei dati forniti.</p>
<p><b>Art. 4</b> Appalti, decentramento produttivo e terziazioni</p>	<p>E' previsto che siano forniti agli RLS aziendali le informazioni sulla <b>sicurezza</b> riguardanti i lavoratori delle <b>ditte terze</b> operanti in stabilimento.</p>
<p><b>Art. 30</b> Orario di lavoro</p>	<p>Ai lavoratori che nei periodi di stagionalità <b>superino l'orario normale di lavoro</b>, corresponsione della <b>maggiorazione del 45%</b>.</p>
<p><b>Art. 18</b> Disciplina del rapporto a tempo determinato</p>	<p>Informazioni alla RSU sul ricorso agli <b>stagisti</b>. Assunzione prioritaria dell'<b>80% degli stagionali</b> dell'anno precedente.</p> <p><b>Priorità di assunzione</b> a tempo indeterminato dei lavoratori stagionali anche tramite il part-time.</p>
<p><b>Art. 31</b> Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni, maggiorazioni</p>	<p>Omogeneizzazione delle <b>percentuali di maggiorazione</b> tra i vari settori, iniziando, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ad aumentare di 3 punti quelle inferiori al 22,5%.</p>
<p><b>Art. 23</b> Quadri</p>	<p>Con decorrenza 1° giugno 2007, è previsto il riconoscimento ai quadri di una <b>indennità di funzione pari a 100 € mensili</b> lorde non riassorbibili.</p>

<b>Capitolo IX</b> TRATTAMENTO ECONOMICO INDENNITA' VARIE	<b>Allegato al CCNL n. 18</b> Previdenza complementare	Per Alifond, aumento della quota percentuale di competenza dell'azienda che passerà <b>dall'1,1% all'1,2%</b> , a partire dall'1/1/2008.
	<b>Nuovo articolo CCNL</b> Assicurazione "caso morte"	Entro il mese di gennaio 2008, i lavoratori in forza nelle aziende alimentari, saranno assicurati a carico dell'azienda, per un importo di <b>€ 30.000 nel caso di morte del lavoratore in forza</b> , a beneficio degli eredi.
<b>Capitolo IX</b> TRATTAMENTO ECONOMICO INDENNITA' VARIE	<b>Art. 51</b> Minimi tabellari mensili	<b>Aumento di € 108 lordi mensili</b> , calcolati sul parametro 137, suddiviso in tre tranches di € 43,20 (decorrenti dal 1/6/2007) di € 43,20 (decorrenti dal 1/4/2008) e di € 21,60 (decorrenti dal 1/1/2009). <b>(VEDI TABELLA ALLEGATA)</b>
	<b>Art. 55</b> Premio per Obiettivi	<b>Elevazione a € 22 lordi mensili</b> , calcolati sul parametro 137, a far data dal 1° gennaio 2010. <b>(VEDI TABELLA ALLEGATA)</b>

**COME SEGRETERIA PROVINCIALE DELLA UILA UIL, ABBIAMO ELABORATO QUESTA SINTESI DEI CONTENUTI DEL RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DEL 21 LUGLIO 2007, PER FACILITARE I LAVORATORI A RICONOSCERE E A VALUTARE LE NOVITA' PIU' IMPORTANTI, CONTENUTE NELLE 23 PAGINE DI TESTO CONTRATTUALE RINNOVATO.**

**ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2007, SARANNO EFFETTUATE IN TUTTE LE AZIENDE, LE ASSEMBLEE UNITARIE PER CONSULTARE I LAVORATORI SUL RINNOVO DEL CONTRATTO.**